

LEXPERTISE

LEGAL NETWORK

Green Pass e Palestre: le regole per l'esercizio di attività sportiva in sicurezza.

Milano, 20 settembre 2021

Avv. Luca Viola

Le Certificazione verde COVID-19

Il c.d. «**Green Pass**»

«è una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità»;

- **requisiti** per poterlo chiedere:
- ✓ *aver fatto vaccinazione anti-Covid 19 (completa) ;*
- ✓ *essere negativi al test molecolare o antigenico nelle ultime 48 ore;*
- ✓ *essere guariti dal COVID-19 negli ultimi 6 mesi.*

La normativa :

- **D.L. 23 luglio 2021, n. 105 convertito in legge n. 126/2021 :**



« Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche »

Art. 3, comma 1 lett. d):


a far data dal 6 agosto 2021, l'accesso alle piscine, centri natatori, **palestre**, centri benessere, è consentito **unicamente** ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19.

Alcune precisazioni:

- con il termine «**palestra**» si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco;
- se la palestra è dotata di **aree esterne**, è possibile accogliere i frequentatori anche senza Green Pass ferma l'applicazione delle misure note e fermo il divieto di utilizzare gli spogliatoi;
- **l'attività fisica** può essere svolta in forma individuale o di squadra o di contatto indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, servizi igienici e docce;
- le disposizioni, in materia Green Pass, **non si applicano** ai soggetti **esclusi** per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti in base a idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri del Ministero della salute (**art. 3 comma 3 DL 105/2021**).

segue...

In palestra



SOCI –TESSERATI

Obbligo esibizione Green Pass.
Art. 3 comma 1 lett. d) DL 105/2021

Eccezione: per i soggetti esclusi dalla
compagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica (**art. 3
comma 3 DL 105/2021**)



**COLLABORATORI SPORTIVI,
ISTRUTTORI, TECNICI,
AMMINISTRATIVI, RECEPRIONIST
etc...**

Il **DL 105/2021 NON** prevede
esplicitamente alcun obbligo in
riferimento al possesso della
Certificazione Verde COVID-19.
Attendiamo il 15/10...

Per i collaboratori sportivi sussiste o meno l'obbligo di Green Pass?

- **l'art. 3 comma 1, lett. d) DL 105/2021** parla in generale di obbligo per l'«*accesso ai servizi e attività...*»;
- **l' art. 3 comma 3, DL 105/2021** non annovera, tra i soggetti esclusi dall'obbligo del Green Pass, i collaboratori sportivi.



Sulla base di un'INTERPRETAZIONE LETTERALE della norma:

Si sarebbe potuto escludere l' obbligo del Green Pass ai gestori, collaboratori e dipendenti e limitare l'obbligo di certificazione ai soli frequentatori dell'impianto sportivo.

La discussione che ha portato al CdM del 16/9 però dimostra la volontà di estendere

segue....

- ✓ **Ratio delle disposizioni** → tutelare la salute pubblica e prevenire la diffusione del virus ;
- ✓ **interpretazione estensiva** → l'accesso ai servizi si dovrebbe riferire non solo ai fruitori del servizio ma anche agli erogatori/gestori dello stesso;
- ✓ **rinvio per analogia ai protocolli utilizzati dalle Federazioni** → estensione dell'obbligo di certificazione anche allo staff.



A titolo prudenziale l'obbligo di Green Pass sarebbe dovuto essere esteso anche ai collaboratori sportivi!!!

Cosa che si è poi verificata...

segue....

- dal 13 settembre: è stato introdotto l'obbligo vaccinale per insegnanti, personale scolastico e genitori che accedono agli istituti;
- il 16 settembre: il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge «**Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde**» per tutti i lavoratori, **che entrerà in vigore il 15/10/2021**;
- dal 15 ottobre: esibizione certificazione verde per accedere a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati inclusi gli autonomi (**e quindi i collaboratori sportivi**) e i collaboratori familiari (colf, badanti e baby sitter);
- E poi specificamente la previsione si estenderà anche **alla categoria dei collaboratori sportivi/ istruttori/ receptionist etc...**

A chi spetta il controllo del Green Pass

➤ **Art. 3, comma 4 DL 23 luglio 2021, n. 105:**

«...i titolari o i gestori delle attività sono tenuti a verificare delle certificazioni verdi COVID-19...»



con modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 5;



vengono individuate le specifiche tecniche per trattare le predette certificazioni in modalità digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

Le sanzioni:

**In palestra
senza Green Pass**

SOCI –TESSERATI

Per chi accede: multa da € 400 a € 1.000;

Per i gestori: se violazione reiterata per almeno 3 volte, in 3 giorni diversi, sanzione amministrativa della chiusura da 1 giorno a 10 giorni.

ART. 13 DL 52/2021 come modificato dall'art. 4 DL 105/2021.

COLLABORATORI SPORTIVI

Dal 15/10/2021

Per i collaboratori pagati ad ore: *nulla questio* rispetto alla generale sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;

Per i collaboratori con compenso a forfait: possibile sospensione.

Bozza Decreto Legge che entrerà in vigore il 15/10/2021.

Previsione in materia di Privacy Secondo il Garante della Privacy



La richiesta di esibizione certificazioni verdi COVID-19 è necessaria ai fini dell'iscrizione o comunque della frequentazione della palestra ...

MA

con alcune limitazioni:

Divieto per le palestre di:

- **conservare copia del Green Pass;**
- **registrare la certificazione per la frequentazione del centro.**



ratio: il titolare del trattamento non ha titolo per acquisire dati c.d. «*non necessari*».

Segue...

- Il Green Pass **va controllato ad ogni accesso**;
- **non è possibile** prenderne nota e/o **conservare i dati** presso la segreteria;
- il Green Pass può essere controllato **unicamente utilizzando l'app «Verifica C19»** installata su uno smartphone o tablet;
- l'utilizzo dell'app «Verifica C19» richiede necessariamente la presenza di un **operatore fisico**;
- eventuali **lettori automatici** della certificazione verde **non** sono allo stato **autorizzati**;
- **l'operatore fisico**, se diverso dal gestore della palestra dev'essere **espressamente delegato**, con lettera di incarico, al controllo dei Green Pass;
- **non è consentito** al gestore/operatore **la verifica dell'identità** del possessore del Green Pass (con richiesta documento identità).

Contatti



Member of

LEXPERTISE

LEGAL NETWORK

**Milano - Via U. Visconti di
Modrone, 12 - 20122**

**Santander · Spagna - Plaza del
Obispo Eguino 3, 2ºM,**

Tel. 0236746909

+34 942 216 258

Fax 0236746938

+34 942 218 411

luca.viola@studioviola.it
luca.viola@lexpertise.legal